

DCO 21/08

**INTRODUZIONE DI UN MERCATO REGOLAMENTATO DEL GAS
NATURALE E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI OFFERTA PRESSO IL
MEDESIMO MERCATO DELLE QUOTE CORRISPONDENTI AGLI
OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
(PIATTAFORMA ORGANIZZATA GAS)**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

19 giugno 2008

Premessa

Il presente documento per la consultazione propone alcune soluzioni che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) intende adottare per promuovere l'introduzione di un mercato regolamentato del gas naturale.

Insieme all'analisi dei possibili scenari evolutivi del servizio di bilanciamento proposta nel documento per la consultazione 18 aprile 2008, atto n. 10/08 (nel seguito: documento bilanciamento gas), il presente documento si inquadra nel più ampio processo di definizione di meccanismi per lo sviluppo di un sistema di mercato del gas naturale, in parte già tratteggiato dalla deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04.

Il documento illustra, inoltre, le modalità di offerta presso il medesimo mercato delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: MSE) 12 luglio 2007, nonché delle quote offerte dai soggetti importatori di gas prodotto in paesi extracomunitari, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dai soggetti che ne assumono l'impegno ai fini di ottenere il conferimento prioritario della capacità residua delle nuove infrastrutture oggetto di esenzione, ai sensi del decreto 28 aprile 2006.

~ ~ ~ ~ ~

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 15 settembre 2008, termine di chiusura della presente consultazione. In considerazione del carattere ricognitivo del documento e al fine di consentire all'Autorità di valutare compiutamente le osservazioni pervenute e tenerne conto in maniera adeguata, si richiama l'attenzione dei soggetti che intendono partecipare attivamente alla consultazione sull'importanza di fornire sempre motivazione completa delle osservazioni, con particolare riferimento alle risposte agli spunti di consultazione.

Ai fini di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti anche in formato elettronico, oltre ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

La Direzione Mercati intende organizzare un seminario durante il mese di luglio, al fine di agevolare la discussione sulle tematiche trattate dal documento e raccogliere le posizioni dei soggetti interessati sulle varie iniziative che si stanno oggi delineando in relazione alle medesime tematiche.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo sotto riportato tramite uno solo di questi mezzi:

- e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile)
- fax
- posta

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
Unità Mercati all'Ingrosso e Concorrenza

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
e-mail: mercati@autorita.energia.it
fax 02-65565 265

INDICE

1.	IL MERCATO REGOLAMENTATO DELLE CAPACITÀ E DEL GAS: QUADRO GENERALE	4
1.1	Introduzione	4
1.2	Programma di interventi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.....	6
1.3	Ulteriori misure legislative e regolamentari.....	7
1.4	Le esigenze attuative	9
1.5	Tipologie di scambi e cessioni nell’attuale mercato italiano del gas	10
2.	L’INTRODUZIONE DI UNA PRIMA FORMA DI MERCATO CENTRALIZZATO DI NEGOZIAZIONE DEL GAS NATURALE	12
2.1	Il ruolo della POGAS nell’ambito della riforma del sistema gas in ottica di mercato	12
2.2	Caratteristiche del soggetto gestore.....	14
2.3	Requisiti per la partecipazione alla POGAS	15
2.4	Principali caratteristiche dei contratti conclusi sulla POGAS.....	15
2.5	Trasparenza dei dati di mercato e attività di monitoraggio da parte dell’Autorità	16
3.	ELEMENTI DI DISEGNO DELLA POGAS.....	17
3.1	Le modalità di negoziazione e di formazione del prezzo di mercato.....	17
3.2	Le sessioni di mercato e il periodo di negoziazione dei contratti	18
3.3	La registrazione delle transazioni concluse.....	19
3.4	Sistemi di pagamento e garanzie.....	20
4.	LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO.....	21
5.	ATTUAZIONE DELLE MISURE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI CHE INTRODUCONO OBBLIGHI DI OFFERTA DI GAS NELL’AMBITO DEL MERCATO REGOLAMENTATO.....	22
5.1	Obblighi di offerta relativi al conferimento prioritario della capacità non esente e obblighi di offerta relativi al gas importato da Paesi non appartenenti all’unione europea	23
5.2	Obblighi di offerta relativi al gas corrispondente alle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti dovute allo Stato	23

1. IL MERCATO REGOLAMENTATO DELLE CAPACITÀ E DEL GAS: QUADRO GENERALE

1.1 Introduzione

Ad alcuni anni dalla completa apertura potenziale del mercato del gas, che sinora, sul lato della domanda, ha effettivamente interessato i clienti con consumi rilevanti, e, soprattutto, a fronte, sul lato dell'offerta, di un numero crescente di operatori attivi nel mercato all'ingrosso, sembrano essere maturi i tempi per disegnare un percorso per l'introduzione di un mercato regolamentato delle capacità e del gas.

L'esigenza di creazione e avvio di un sistema centralizzato di negoziazione del gas nel contesto italiano, oltre ad essere evidenziata dagli stessi operatori, è coerente con il contesto europeo, che nel corso dell'ultimo anno ha visto analoghe iniziative in diverse realtà (realizzazione e avvio in Germania e studio in Francia).

Si consideri inoltre che un ulteriore stimolo all'iniziativa deriva dalla normativa primaria che ha definito obblighi di cessione al mercato regolamentato sia di quote di gas prodotto dalla coltivazione di giacimenti dovute allo Stato sia di quote di gas importato.

Si ritiene inoltre che l'avvio di una piattaforma organizzata per la negoziazione del gas naturale (di seguito: Piattaforma Organizzata GAS - POGAS) possa, attraverso la partecipazione volontaria degli operatori ad un mercato regolamentato che si affianchi al mercato *over the counter* (OTC) caratterizzato da scambi bilaterali, offrire al sistema maggior flessibilità e liquidità, funzionale alla sua stessa evoluzione in un contesto di completa liberalizzazione.

La prossima capacità incrementale offerta dalle infrastrutture di importazione con il potenziamento dei metanodotti da Algeria e Russia, e di rigassificazione, con il completamento del terminale GNL Adriatico, rappresenta, una volta a regime, un ulteriore elemento a favore dell'iniziativa.

Si ritiene, inoltre, che un mercato organizzato del gas, oltre a soddisfare esigenze di tipo commerciale, e che quindi prescindono o affiancano esigenze di bilanciamento del sistema, possa fornire al sistema gas nel suo complesso un utile riferimento informativo in termini di prezzi. Il prezzo del gas, come determinato sulla POGAS a conclusione delle negoziazioni, consentirà di evidenziare la correlazione con l'effettiva disponibilità di capacità, a prescindere dall'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi, a cui gli attuali panieri sottostanti possono fare riferimento. E' inteso che tale prezzo avrà maggiore significatività tanto maggiore sarà la partecipazione degli operatori e maggiori i quantitativi negoziati su questo mercato.

Road Map delle iniziative dell'Autorità in materia di mercato gas

Per assicurare il buon funzionamento di un mercato regolato nell'ambito dei servizi di pubblica utilità in campo energetico, ed in particolare con riferimento ai mercati dell'energia elettrica e del gas, sono necessari alcuni presupposti, a garanzia che i prezzi, che vi si

formano, riflettano condizioni di effettiva concorrenzialità. Tra tali presupposti si richiamano in particolare:

- la disponibilità di un'offerta potenziale, connessa alla disponibilità di infrastrutture e di *commodity*, adeguatamente superiore alla domanda (*surplus* di offerta);
- la presenza di una pluralità di operatori di dimensioni adeguate (pluralità nell'offerta);
- la garanzia della trasparenza e della neutralità del servizio di dispacciamento (indipendenza del gestore del servizio dagli operatori, in particolare dall'*incumbent*).

È evidente come l'attuale situazione del mercato italiano del gas naturale, nonostante la capacità incrementale offerta dalle nuove infrastrutture di importazione sopra richiamata, sia lontana dal pieno soddisfacimento di tali presupposti.

Le soluzioni individuate dal presente documento rappresentano una prima proposta dell'Autorità, nelle more della possibilità di attivare una vera e propria borsa del gas in condizioni adeguate, di un sistema organizzato che promuova gli scambi di gas tra gli operatori e che rimuova alcuni ostacoli tipici delle negoziazioni OTC.

Ai fini della definizione delle tempistiche per una possibile operatività di un sistema, come caratterizzato nel presente documento, è, peraltro, necessario tenere in particolare considerazione:

- a) le esigenze e le opportunità connesse con gli obblighi di offerta previsti nella normativa primaria e illustrati al successivo punto 1.3;
- b) la disponibilità della capacità incrementale derivante dalla realizzazione delle nuove infrastrutture sopra citate, e di un adeguato periodo per lo sfruttamento "a regime" delle medesime in modo da constatare l'effettivo surplus di offerta rispetto alla domanda.

Alla luce di tali considerazioni è possibile ipotizzare un avvio graduale dell'operatività della POGAS, prevedendone una prima implementazione *in nuce* durante l'anno 2009 con la possibilità di negoziare prodotti di breve termine (giornalieri e mensili), finalizzata anche a favorire gli scambi di gas durante la fase di avvio delle nuove infrastrutture, cui potrebbero aggiungersi per il successivo anno gas i prodotti a più lungo termine (fino a due anni, come proposto nel seguito del documento).

Poiché la POGAS risulta, nella forma proposta nel presente documento, disaccoppiata dal servizio di dispacciamento (tutti gli scambi vengono registrati al PSV e gli unici "vincoli" all'operatività della POGAS sono legati alle possibili verifiche della congruità dei quantitativi offerti in vendita con la posizione fisica degli utenti cedenti), è possibile affidarne la gestione ad un soggetto completamente indipendente dai soggetti responsabili della gestione del sistema gas e, quindi, dagli operatori del mercato (ed in particolare dall'*incumbent*); risulta, in particolare, possibile identificare in tempi rapidi un soggetto gestore che soddisfi i requisiti riportati al successivo punto 2.2.

Con riferimento ad una possibile tempistica per l'introduzione di meccanismi di mercato nell'ambito del servizio di dispacciamento del gas naturale, quali ad esempio quelli illustrati nel documento per la consultazione 18 aprile 2008, n. 10/08 (di seguito: DCO 10/08), è necessario, invece, tener presente che, date le interrelazioni tra i medesimi meccanismi e la gestione del sistema gas, è necessario individuare opportune soluzioni per garantire

l'indipendenza del gestore di questi meccanismi dagli operatori di mercato ed, in particolare, dall'*incumbent*. Particolare attenzione deve essere, a tale proposito, posta nella revisione dei meccanismi di assegnazione dei diritti di trasporto secondo criteri di merito economico, al fine di garantire coerenza tra la durata dei medesimi diritti ed il periodo di consegna dei contratti negoziati e legare l'assegnazione di tali diritti alla disponibilità e alla valorizzazione del gas naturale.

Alla luce di tali considerazioni e degli impatti che l'introduzione di meccanismi di mercato nell'ambito del servizio di dispacciamento ha sulla normale operatività degli operatori del mercato del gas, si ritiene che l'avvio di tali meccanismi possa avvenire anche successivamente all'avvio della POGAS.

1.2 Programma di interventi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02) l'Autorità ha identificato un mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti, nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti (articolo 13), demandando la definizione della relativa disciplina ad un suo successivo provvedimento.

Rispetto a tale previsione, recepita dal legislatore nazionale con l'articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), l'Autorità ha definito, con la deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04) un programma di interventi (punto 1), tra i quali sono previsti:

- i) *“l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica”* (punto 1, lettera a – c.d. sistema di registrazione delle transazioni sul sistema gas);
- ii) *“la riforma del regime di bilanciamento mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero del bilanciamento”* (punto 1, lettera c – c.d. mercato del bilanciamento gas);
- iii) *“l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni”* (punto 1, lettera d – c.d. mercato regolamentato del gas).

Il primo dei predetti interventi è stato attuato con la stessa deliberazione n. 22/04 (punto 2), con cui l'Autorità ha definito, quale piattaforma informatica finalizzata alla registrazione delle transazioni di gas concluse tra gli operatori sulla rete di trasporto, il sistema di procedure organizzato dall'impresa maggiore di trasporto (la società Snam Rete Gas S.p.A.) e denominato “Sistema PSV”.

La disciplina di tale sistema di registrazione ha subito nel tempo diversi interventi di aggiornamento da parte dell'Autorità (deliberazioni n. 180/04, n. 68/05, n. 204/06, n. 245/07), tesi a sviluppare le funzionalità previste dalla configurazione originaria.

Rispetto al secondo intervento, l'Autorità ha di recente condotto una consultazione per la riforma della disciplina del servizio di bilanciamento. In particolare, con il DCO 10/08 l'Autorità ha individuato una *road map* per l'introduzione di un nuovo regime del servizio di bilanciamento basato su criteri di merito economico, adeguato ad allocarne i relativi costi tra gli utenti.

Il terzo intervento e le modalità di prima attuazione dello stesso sono oggetto del presente documento di consultazione.

1.3 Ulteriori misure legislative e regolamentari

Nell'ambito del contesto sopra delineato, si inseriscono le misure volte ad incrementare la liquidità del mercato nazionale del gas (e conseguentemente favorire il completamento del programma di interventi tracciato dalla deliberazione n. 22/04), introdotte sia a livello legislativo – dall'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n. 7/07) – sia in sede di attuazione della legislazione nazionale – dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 28 aprile 2006, in attuazione dell'articolo 1, commi 17, 18 e 20 della legge n. 239/04.

Più in dettaglio, l'articolo 11 del decreto-legge n. 7/07:

- a) ha posto in capo ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale l'obbligo di cedere nel mercato regolamentato del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 ed al punto 1 della deliberazione n. 22/04, le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti dovute allo Stato – a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006 – secondo modalità determinate dal MSE, sentita l'Autorità (articolo 11, comma 1);
- b) ha posto in capo ai soggetti importatori di gas prodotto in paesi extracomunitari, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), l'obbligo di offrire nel predetto mercato regolamentato del gas una quota del gas importato, in misura definita dal MSE, e secondo le modalità di offerta disciplinate dall'Autorità (articolo 11, comma 2).

Quanto alla misura *sub a*), il MSE, con decreto 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007), da un lato, ha identificato le caratteristiche principali delle quote delle aliquote oggetto di cessione (articolo 1, commi 1 e 2) e, dall'altro lato, ha delegato l'Autorità a disciplinare le modalità economiche dell'offerta delle aliquote secondo principi trasparenti e non discriminatori (articolo 1, comma 4).

Quanto alla misura *sub b*), il MSE ha posto i criteri per la determinazione delle quote di gas oggetto dell'obbligo di offerta con il decreto 19 marzo 2008, definendo, inoltre, le modalità di

verifica del rispetto dell'obbligo di offerta, nonché le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo stesso. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'articolo 1, comma 4, del decreto prevede l'obbligo di offrire presso il mercato regolamentato, entro termini definiti dall'Autorità, *“oltre alle quote relative all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas pari al doppio di quello non offerto relativamente all'anno precedente”*.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto 19 marzo 2008, l'Autorità con la deliberazione 17 dicembre 2007, n. 326/07 (di seguito: deliberazione n. 326/07), al fine di assicurare l'attuazione della misura sub a) entro termini coerenti con il decreto-legge n. 7/07, aveva adottato una prima disciplina, di natura transitoria, circoscritta alle modalità economiche di offerta delle aliquote dei giacimenti di coltivazione dovute allo Stato per l'anno 2006.

In accordo a detta disciplina, le quote oggetto di cessione, distinte per lotti, dovevano essere offerte da ciascuna impresa di coltivazione mediante una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, aperta a tutti i soggetti abilitati ad operare al Sistema PSV; le transazioni, regolate al prezzo dell'ultima offerta accettata (c.d. prezzo marginale) avevano come punto di consegna il Punto di scambio virtuale (PSV) e dovevano essere imputate attraverso il medesimo sistema di registrazione.

È bene evidenziare che, in relazione alla determinazione delle caratteristiche del “prodotto” oggetto di cessione ed in particolare del profilo temporale, mentre per le quote delle aliquote dei giacimenti di coltivazione (misura *sub a*) il MSE è intervenuto disciplinandone alcuni aspetti e prevedendo che la cessione debba avvenire per quote mensili eguali¹, per le quote di gas oggetto delle importazioni, il MSE si è limitato ad individuare i quantitativi complessivi da cedere ogni anno² senza disciplinare i profili caratteristici dei “prodotti” oggetto dell'offerta, la cui regolazione è interamente rimessa all'Autorità.

Con il decreto 28 aprile 2006 il MSE ha dato attuazione alla disciplina in materia di esenzione dal diritto di accesso di terzi in caso di realizzazione di nuove interconnessioni con l'estero e di nuovi terminali di GNL, definita dall'articolo 1, commi 17, 18 e 20 della legge n. 239/04. In particolare, il MSE ha adottato i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema

¹ Le quote mensili decorrono dal primo giorno lavorativo del mese (dal mese di ottobre dell'anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote al mese di marzo dell'anno successivo), nel caso in cui le aliquote siano superiori a 20 milioni Smc per l'insieme di concessioni (articolo 1, comma 1, del decreto 12 luglio 2007). Mentre decorrono dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per la corresponsione delle aliquote, nel caso in cui le aliquote complessive siano inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc (articolo 1, comma 2). Con la deliberazione n. 326/07 l'Autorità ha ulteriormente dettagliato gli elementi caratterizzanti le quote mensili, prevedendo, quote uguali in tutti i giorni del mese. Inoltre, ciascuna quota mensile doveva essere suddivisa in un numero intero di lotti pari ameno a 2 e tale che il quantitativo di gas associato a ciascun lotto risultasse più prossimo a 100.000 GJ.

² Nel caso di contratti di durata pluriennale di gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, le quote oggetto dell'obbligo di offerta sono pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1 ottobre – 30 settembre (articolo 1, comma 1, lettera a). Nel caso di contratti di durata pluriennali di gas prodotto in Paesi diversi da quelli in cui erano in corso importazioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, le quote oggetto dell'obbligo di offerta sono pari al 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico (articolo 1, comma 1, lettera b). Nel caso di contratti di durata non superiori ad un anno e relativi ad un volume totale (nel corso dell'anno termico) non inferiore a 100 milioni di Smc, riferito alla somma dei volumi di tutti i contratti, la quota oggetto dell'obbligo è pari al 5%.

alla luce dei quali l'Autorità (comma 20) è tenuta a regolare le modalità di conferimento delle capacità di nuova realizzazione non oggetto della suddetta esenzione.

In particolare, l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale prevede che una quota non inferiore al 75% percento della capacità non esente debba essere destinata all'esecuzione di contratti di importazione di durata compresa tra 5 e 10 anni, riconoscendo a tal fine una specifica priorità a beneficio di coloro che si impegnano ad offrire una quota almeno del 20%, del volume di gas importato, *“nell'ambito del mercato regolamentato di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 e secondo le modalità di cui al punto 1 della deliberazione n. 22/04, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità”*.

Anche in tale caso (come per la fattispecie *sub b* – obbligo di offerta di quote di importazione), la regolazione degli aspetti relativi al “prodotto” oggetto delle offerte è interamente demandata all'Autorità, mentre il MSE si limita ad individuare i quantitativi di gas complessivamente da offrire.

Sebbene il decreto 28 aprile 2006 sia anteriore rispetto alle misure legislative sopra esaminate, esso potrà trovare attuazione non prima dell'anno termico 2008-2009, in quanto solo per tale data è prevista l'entrata in esercizio della prima infrastruttura tra quelle che, sino ad oggi, hanno ottenuto un'esenzione dal diritto di accesso di terzi: si tratta del terminale di Gnl in corso di realizzazione al largo di Rovigo, rispetto al quale, la società gestore Adriatic Lng S.p.A. ha predisposto una procedura per il conferimento della capacità non oggetto di esenzione, corrispondente a circa 1,6 GSmc annui.

1.4 Le esigenze attuative

Come anticipato dalla stessa deliberazione n. 326/07, l'adozione da parte del MSE delle disposizioni necessarie per individuare le quote di gas importato oggetto dell'obbligo di offerta di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/07, nonché l'entrata in operatività del terminal di Gnl di Rovigo, rende necessaria, da parte dell'Autorità, la definizione di una disciplina unitaria e coordinata che consenta la rapida attuazione delle misure introdotte da tale decreto-legge e dall'art. 6, comma 2, del decreto 28 aprile 2006.

Nella soluzione transitoria adottata con la deliberazione n. 326/07, per le aliquote dovute allo Stato per l'anno 2006, le quote di gas oggetto della cessione dovevano essere offerte mediante procedure concorsuali (gestite da ciascuna impresa di coltivazione) aventi ad oggetto quantitativi di gas con consegna al PSV.

In coerenza con le finalità di accelerare la realizzazione di un effettivo mercato del gas, perseguite dal decreto-legge, è opportuno che la sua attuazione da parte dell'Autorità avvenga secondo forme e modalità funzionali a promuovere il completamento del programma di interventi previsti dalla deliberazione n. 22/04. Ciò anche in coerenza con le finalità di promozione della concorrenza e di efficienza del settore gas, cui la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) orienta l'esercizio della potestà regolatoria dell'Autorità (articolo 1).

Le predette esigenze attuative potrebbero trovare adeguata applicazione nell'ambito dell'ultimo degli interventi prospettati dalla deliberazione n. 22/04, ossia nell'ambito della disciplina di *“un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni”* (punto 1, lettera d).

Anche al fine di consentire la formulazione delle offerte prescritte dal decreto-legge n. 7/07 e dal decreto 28 aprile 2006 in coerenza con le finalità perseguite dalla medesima normativa e sopra richiamate, potrebbe pertanto rendersi opportuna l'introduzione di una piattaforma centralizzata di negoziazione del gas naturale, anche in assenza del completamento della riforma delineata nel DCO n. 10/08 per una riforma del regime del servizio di bilanciamento basato su criteri di mercato.

Si tratterebbe di una prima forma di mercato regolamentato del gas sulla quale gli operatori potrebbero liberamente operare scambiandosi partite di gas naturale ed in cui vi sarebbe una liquidità garantita dagli obblighi posti dal decreto-legge n. 7/07 e dal decreto 28 aprile 2006.

Al fine del completamento del programma di interventi definito dalla deliberazione n. 22/04 la regolazione della POGAS dovrà tenere conto anche dell'assetto che assumerà l'istituendo mercato del bilanciamento e delle esigenze che emergeranno dalla sua sperimentazione.

1.5 Tipologie di scambi e cessioni nell'attuale mercato italiano del gas

La tipologia delle transazioni di gas che avvengono tra operatori, nell'attuale mercato italiano del gas, è facilmente inquadrabile nell'ambito dei mercati cosiddetti *over the counter* (OTC), caratterizzati, cioè, da scambi bilaterali, regolati da contratti di tipo non standardizzato, presso alcuni principali punti situati sulla rete di trasporto nazionale del gas.

In origine le transazioni avvenivano principalmente presso i punti di ingresso alla rete di trasporto nazionale³. Gli operatori, in qualità di utenti della rete di trasporto, trovavano una certa flessibilità e liquidità, stante la rigidità che derivava dai contratti d'importazione del gas, nelle contrattazioni che avvenivano presso tali punti.

Così come avvenuto per altre esperienze europee⁴, la necessità di concentrare le transazioni presso un unico punto, ridimensionando la proliferazione di contratti presso gli *entry point*, ha di fatto consentito la creazione di un Punto di Scambio Virtuale situato, virtualmente, tra i punti di entrata e di uscita dalle rete nazionale di trasporto gas. Si è resa così possibile l'introduzione del Sistema PSV, avvenuta nell'ottobre del 2003, avente l'obiettivo di consentire l'esecuzione fisica delle transazioni bilaterali tra gli utenti della rete consentendone la registrazione ai fini del dispacciamento. Il sistema gestito da Snam Rete Gas tramite piattaforma informatica, una volta introdotto, ha registrato uno sviluppo significativo delle attività ivi intraprese, in termini di volumi e numero di transazioni. Si sottolinea anche in relazione al sistema di registrazione delle transazioni al PSV, parte del servizio di

³ Trattasi degli *entry point* di Gorizia, Tarvisio, Mazara del Vallo, Passo Gries e Gela. A questi punti è stato successivamente aggiunto il terminale di rigassificazione di Panigaglia.

⁴ Si veda a questo proposito l'esperienza inglese relativa alla costituzione di un punto di consegna virtuale, il *National Balancing Point*, all'interno del *National Transmission System*.

dispacciamento come delineato nel DCO 10/08, nonché delle transazioni connesse con il servizio di stoccaggio richiamate più avanti, l'opportunità di garantire l'indipendenza del gestore dagli operatori di mercato anche nella gestione delle informazioni oggetto di registrazione (che includono l'identità dell'operatore cedente e dell'operatore cessionario e le quantità oggetto di ciascuna registrazione).

Tali attività, inizialmente connesse a scambi di breve periodo degli utenti della rete di trasporto, sono divenute successivamente funzionali anche a transazioni di più lungo periodo. Si riscontrano, in effetti, contratti bilaterali di cessione e scambio di gas al PSV la cui durata temporale riguarda periodi superiori al giorno gas⁵.

L'analisi comparativa tra scambi e cessioni di gas che ancora avvengono agli *entry point* rispetto al sistema di PSV, nel corso del 2007, evidenzia in modo significativo come presso il PSV vi siano state transazioni pari al 61% circa del totale dei volumi oggetto di scambio e cessione⁶ contro il 19% circa di volumi scambiati a Tarvisio e il 6% circa a Passo Gries⁷.

Con riferimento all'evoluzione dei volumi scambiati presso il sistema PSV⁸ si nota il progressivo incremento di gas oggetto di transazione che, ad aprile 2008, ha raggiunto il massimo storico di circa 1'400 milioni di metri cubi⁹. Tale consistente incremento è confermato dal dato relativo ai volumi cumulati delle transazioni effettuate che, nell'anno solare 2006, ha raggiunto e superato i 7,4 miliardi di metri cubi, pari all'8,4% del totale di gas immesso, al netto delle esportazioni, nel sistema italiano del gas. Questo dato è stato peraltro abbondantemente superato nel corso dell'anno 2007 con volumi cumulati di transazione di circa 12 miliardi di metri cubi, pari a circa il 14,4% del totale immesso sempre nel corso dello stesso anno¹⁰.

Relativamente al numero di transazioni presso il sistema PSV si evidenzia, al pari dell'incremento dei volumi oggetto di registrazione, un notevole incremento della numerosità degli scambi effettuati tra utenti del sistema¹¹. Il numero cospicuo di transazioni effettuate, pari a circa 7'600 scambi nel solo mese di aprile 2008, consente di ipotizzare un crescente interesse da parte di tali soggetti all'utilizzo della piattaforma informatica anche per necessità connesse a scopi di tipo commerciale la cui natura è pertanto diversa, seppur non

⁵ Trattasi nello specifico di contratti settimanali, mensili e plurimensili.

⁶ Un dato significativo: basti pensare che nel 2004 la percentuale dei volumi oggetto di transazione al PSV rispetto al volume totale oggetto di transazione agli *entry point* era pari al 23% circa.

⁷ Discorso a parte concerne l'analisi sulle consegne al PSV di GNL rigassificato che, rispetto al totale dei volumi oggetto di transazione, è pari a circa il 15%. Bisogna comunque precisare che tali volumi andrebbero considerati a parte rispetto alla contabilizzazione delle transazioni al PSV e agli *entry points* alla rete nazionale di trasporto in virtù del fatto che essi sono relativi alle riconsegne di gas (in termini di volumi ceduti e di numero di riconsegne giornaliere) da parte dell'operatore del terminale di rigassificazione di Panigaglia GNL agli utenti del medesimo terminale.

⁸ I dati sono relativi ai volumi di scambio commercializzati e alle transazioni complessive avvenute tra i soggetti abilitati ad operare al sistema PSV.

⁹ Più in dettaglio, per quanto riguarda le classi di volumi scambiati presso il PSV, l'analisi delle transazioni mensili evidenzierebbe scambi tra utenti compresi, perlopiù, tra i 20.000 metri cubi e i 200.000 metri cubi.

¹⁰ Bisogna comunque evidenziare che l'incremento di gas registrato a partire dall'1 ottobre 2005, oggetto di transazione al PSV, è in parte da attribuire alle consegne giornaliere di GNL rigassificato da parte dell'impresa di GNL ai propri utenti, ai sensi della Delibera 1 agosto 2005, n. 167.

¹¹ Di essi 56 sono gli utenti della rete di trasporto accreditati ad operare al PSV mentre solo 4/5 sono i *traders* abilitati ad operare in base alla deliberazione n.206/06.

quantificabile in termini di volumi scambiati, rispetto all'ordinaria necessità di far fronte ad esigenze di bilanciamento giornaliero.

Infine si rileva come l'importanza dei quantitativi di gas scambiati attualmente presso il PSV è destinato ad aumentare come risultante dell'effetto combinato di maggior uso del sistema di scambio da parte degli operatori abilitati, utenti della rete di trasporto e *traders* non utenti, per l'aumento dei quantitativi ad esso destinato a seguito di disposizioni normative recenti. In particolare si annoverano, come citato in precedenza:

- un ordine di priorità di accesso alla nuova capacità realizzata (rigassificazione e trasporto) che privilegia i soggetti che destinano quota parte delle importazioni come offerta da destinare al PSV;
- obblighi di offerta al PSV di quota parte delle importazioni extracomunitarie ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'importazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;
- trasformazione delle royalties provenienti dalla produzione nazionale, a partire da quelle dovute nel 2006, in volumi di gas offerti presso il PSV.

A completamento della ricognizione riguardante le modalità possibili di transazione tra operatori nel sistema gas, destano particolare interesse le cessioni e scambi di capacità e gas presso i punti di stoccaggio, secondo i criteri stabiliti all'articolo 12 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, in particolare tra utenti che hanno stipulato il contratto per la prestazione del servizio di stoccaggio di modulazione. L'articolo richiama la possibilità concessa agli utenti dello stoccaggio di effettuare transazioni a patto che le condizioni economiche che disciplinano i medesimi scambi vengano comunicate mensilmente all'Autorità e che l'impresa di stoccaggio assicuri che gli oneri derivanti dagli scambi e cessioni, gravanti sugli utenti dello stoccaggio a copertura dei costi addizionali efficientemente sostenuti, siano trasparenti e tali da non costituire forme discriminatorie di accesso al servizio medesimo. Dal punto di vista operativo gli scambi e cessioni di capacità e gas oggetto di transazione vengono anticipati tramite comunicazione, da parte degli utenti coinvolti nella transazione, all'impresa di stoccaggio a partire dal mese precedente a quello cui si riferisce la transazione in oggetto. Bisogna comunque precisare che, sulla base dei dati che il principale operatore di stoccaggio ha reso disponibili, si rileva come le transazioni più significative riguardino essenzialmente subentri tra utenti dello stoccaggio a seguito di variazioni nelle esigenze di approvvigionamento causate dai clienti finali in capo a ciascun utente.

2. L'INTRODUZIONE DI UNA PRIMA FORMA DI MERCATO CENTRALIZZATO DI NEGOZIAZIONE DEL GAS NATURALE

2.1 Il ruolo della POGAS nell'ambito della riforma del sistema gas in ottica di mercato

L'introduzione di un sistema centralizzato dove sia possibile per gli operatori lo scambio di partite di gas naturale, oltre a rappresentare uno strumento finalizzato a consentire le offerte delle partite di gas corrispondenti agli obblighi ed agli impegni richiamati nel capitolo

precedente, costituisce, grazie alla riduzione dei costi di transazione, un presupposto per lo sviluppo in Italia di maggiore concorrenza nel mercato all'ingrosso sia riducendo l'esigenza dell'integrazione verticale che aumentando la flessibilità dei portafogli di acquisto/vendita degli operatori.

Alla luce della situazione del mercato italiano del gas richiamata nel capitolo precedente nonché nel DCO 10/08, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza promuovere l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale con particolare riferimento a negoziazioni di partite di gas di breve termine (*spot*, ad esempio su base giornaliera), dove la "standardizzazione" dei contratti negoziati e la gestione del rischio di controparte assumono particolare rilevanza al fine di garantirne la liquidità e la "rappresentatività" dei prezzi della *commodity* "gas" che vi si formano. La presenza di un mercato spot liquido costituisce peraltro il naturale presupposto per lo sviluppo di mercati "a termine" in cui vengano negoziati prodotti, con consegna fisica o con regolazione economica delle posizioni, di maggiore durata.

In termini generali, tenendo conto delle esigenze sopra richiamate, si ritiene opportuno sottoporre a consultazione l'adozione di un modello caratterizzato da:

- la presenza di un servizio di copertura dai rischi di controparte, realizzato attraverso un soggetto, che può essere in principio l'operatore che gestisce la piattaforma di mercato o un soggetto terzo, controparte centrale di tutte le transazioni (*clearing*);
- la presenza di una piattaforma informatica di supporto alla gestione delle offerte e alla conclusione dei relativi contratti;
- la negoziazione di contratti aventi ad oggetto, per il periodo di durata del contratto, la consegna di gas al PSV attraverso la registrazione delle corrispondenti transazioni di acquisto e vendita sul Sistema PSV.

Il modello dovrebbe inoltre garantire la disponibilità e la pubblicità di un adeguato insieme di informazioni che ne assicurino la trasparenza e agevolino l'attività di monitoraggio dell'Autorità.

La partecipazione degli operatori alla POGAS, tramite la presentazione di offerte per la sottoscrizione di contratti in acquisto o in vendita, dovrebbe avvenire su base volontaria e tutti gli operatori ammessi ad operarvi dovrebbero essere liberi di presentare offerte in acquisto o in vendita; specifici obblighi di presentazione di offerte (in vendita) potrebbero invece essere introdotti per i soggetti che sono tenuti in tal senso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 7/07 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto 28 aprile 2006 (ved. paragrafo 1.3).

L'introduzione di un POGAS nell'ambito dell'attuale sistema del gas naturale consentirebbe l'attuazione in maniera ottimale delle richiamate previsioni legislative e regolamentari, attraverso l'individuazione di un mercato centralizzato laddove i soggetti interessati possano formulare le relative offerte e concludere le conseguenti transazioni.

Il Sistema PSV dovrebbe pertanto mantenere, nell'ambito più generale del servizio di dispacciamento commerciale del gas naturale, il suo attuale ruolo di piattaforma per la registrazione delle transazioni concluse dagli operatori (sia nella POGAS che OTC) con consegna prevista al PSV. Lo sviluppo del mercato, favorito anche dall'avvio della POGAS,

aumenta le esigenze, già segnalate nel DCO 10/08, di dotare la medesima piattaforma di strumenti per il monitoraggio delle posizioni creditorie/debitorie degli operatori nei confronti del sistema finalizzato alla corretta determinazione delle garanzie da prestare al sistema ed eventualmente anche alla limitazione delle medesime posizioni.

Poiché la normativa primaria (legge n. 239/04) si limita a codificare l'assetto del mercato regolamentato del gas così come definito dall'Autorità (articolo 13 della deliberazione n. 137/02 e deliberazione n. 22/04), senza fornire indicazioni ulteriori in merito all'individuazione del soggetto preposto all'organizzazione e alla gestione della POGAS (come invece è avvenuto nel settore elettrico), è necessario che l'Autorità, nell'introduzione di tale sistema, individui anche una procedura per l'assegnazione delle predette responsabilità. Risulta a tal fine necessario definire un insieme di requisiti minimi, in termini organizzativi e di prodotti che possono essere scambiati, che i soggetti candidati ad organizzare e gestire la POGAS devono garantire; all'identificazione di tali requisiti è dedicato il seguito del presente capitolo ed il successivo capitolo 3.

Nel seguito del documento si fa riferimento ad un soggetto gestore della POGAS ipotizzando che tutti i servizi previsti, ivi incluso quello di *clearing*, vengano offerti dal medesimo soggetto; le considerazioni svolte hanno la medesima valenza anche nel momento in cui l'insieme dei servizi venga offerto da più di un soggetto, purché ciascuno rispetti i requisiti minimi previsti relativi al servizio prestato.

2.2 Caratteristiche del soggetto gestore

Al fine di garantire il necessario livello di trasparenza e neutralità alla contrattazione si ritiene necessario che il soggetto gestore della POGAS sia indipendente dai soggetti operanti nelle attività di acquisto e vendita del gas; tale indipendenza potrebbe, ad esempio, essere garantita attraverso una specifica limitazione alla quota di partecipazione societaria nel gestore detenibile da ciascuno dei medesimi operatori.

I rischi e le responsabilità connesse con la gestione della POGAS, ed in particolare i rischi di controparte tipici del servizio di *clearing*, rendono, inoltre, opportuno prevedere opportuni requisiti di solidità finanziaria per il soggetto gestore, nonché requisiti di professionalità ed esperienza nella gestione di sistemi aventi caratteristiche simili a quello qui proposto.

Qualora si ritenesse opportuno l'avvio della POGAS in tempi relativamente brevi, eventualmente prevedendo di limitare la negoziazione ad un sottoinsieme dei prodotti previsti "a regime", potrebbe essere rilevante nella scelta del soggetto l'esperienza maturata nella gestione di piattaforme informatiche per la negoziazione e la capacità di dotarsi in tempi brevi degli strumenti necessari.

S1. Si ritengono condivisibili ed esaustivi i requisiti individuati ? Se no, quali ulteriori requisiti ?

S2. Quali requisiti di solidità finanziaria si ritengono opportuni per il soggetto gestore ?

2.3 *Requisiti per la partecipazione alla POGAS*

La struttura di un mercato “regolamentato”, quale quello sottoposto a consultazione nel presente documento, potrebbe prevedere, almeno nella sua fase di avvio, di limitare la partecipazione al mercato stesso agli utenti del servizio di trasporto del gas ed, in particolare, a quelli abilitati ad operare al PSV. La partecipazione di operatori diversi dai medesimi utenti potrebbe essere eventualmente ammessa solo se abilitati da utenti del trasporto ad operare per loro conto.

L’apertura alla partecipazione di operatori che non hanno la possibilità di chiudere la propria posizione attraverso la consegna fisica del gas oggetto della contrattazione, potrebbe indirizzare la struttura, anche giuridica, di tale mercato verso forme più “finanziarie”, ed aumentare, tra l’altro, l’esigenza di una più prudente gestione del rischio di controparte. Un’evoluzione in tal senso può, tuttavia, essere prevedibile ed anche auspicabile in una fase più matura della POGAS.

- S3. Si ritiene opportuno limitare, almeno nella fase iniziale, la partecipazione alla POGAS ai soli utenti del trasporto e a soggetti abilitati ad operare per conto dei primi?*
- S4. Si ritiene opportuno prevedere ulteriori requisiti per la partecipazione ? Se sì, quali ? Si ritiene opportuno prevedere la partecipazione di altri operatori alla POGAS ? Per quali ragioni ?*

2.4 *Principali caratteristiche dei contratti conclusi sulla POGAS*

Con riferimento alle principali caratteristiche dei contratti conclusi sulla POGAS, ed in particolare alle tipologie di prodotti oggetto dei medesimi contratti ed alla loro durata, si intende prevedere un insieme minimo di prodotti, riconoscendo al soggetto che gestisce POGAS la facoltà di predisporre anche altri prodotti, previa approvazione dell’Autorità.

Di tale insieme minimo dovrebbero far parte:

- a) una tipologia di contratto con consegna nel periodo compreso tra le ore 6:00 di un giorno e le ore 6:00 del giorno successivo (giorno gas) (contratto giornaliero);
- b) una tipologia di contratto con consegna in tutti i giorni gas di un determinato mese di calendario, per quantitativi costanti in ciascuno di tali giorni (contratto mensile);
- c) una tipologia di contratto con consegna in tutti i giorni gas del periodo compreso tra l’1 novembre di un determinato anno di calendario e il 31 marzo dell’anno successivo (anno termico del trasporto), per quantitativi costanti in ciascuno di tali giorni (contratto invernale);
- d) una tipologia di contratto con consegna in tutti i giorni gas del periodo compreso tra l’1 aprile di un determinato anno di calendario e il 30 settembre del medesimo anno (anno termico del trasporto), per quantitativi costanti in ciascuno di tali giorni (contratto estivo);

- e) una tipologia di contratto con consegna in tutti i giorni gas del periodo compreso tra l'1 ottobre di un determinato anno di calendario e il 30 settembre dell'anno successivo (anno termico del trasporto), per quantitativi costanti in ciascuno di tali giorni (prodotto mensile).

In considerazione della crescita delle criticità connesse all'allungamento delle scadenze, con particolare enfasi sul sistema di garanzie a copertura delle transazioni concluse nella POGAS, i prodotti con durata superiore al mese potrebbero eventualmente non fare parte del insieme minimo in fase di prima implementazione della medesima piattaforma.

Come accennato in precedenza si ritiene opportuno che tutti i contratti prevedano la consegna del gas al PSV.

In coerenza con la regolazione italiana del mercato elettrico e con le scelte già effettuate su alcuni mercati europei, si ritiene opportuno individuare quale unità di misura del gas oggetto di contratto il wattora (Wh, in particolare il suo multiplo MWh) e quale unità di misura per i prezzi l'euro. Il prezzo unitario dovrebbe, quindi, essere espresso in €/MWh.

In tema di lotti minimi negoziabili, al fine di agevolare gli scambi con altri mercati europei che adottano come unità di misura del gas il MWh, si ritiene che debba essere fissato un quantitativo giornaliero pari a 24 MWh.

In relazione alle modalità di consegna/registrazione del gas contrattualizzato si ritiene opportuno prevedere che tale registrazione avvenga comunque su base giornaliera con le modalità previste nel capitolo successivo. In fase di registrazione i lotti dovranno essere espressi in GJ, l'unità di misura utilizzata nell'ambito del servizio di bilanciamento.

S5. Si ritiene opportuno/necessario definire eventuali ulteriori caratteristiche del bene oggetto dei contratti conclusi nella POGAS?

S6. Si condividono le dimensioni individuate per le caratteristiche individuate? In particolare, si ritiene che l'insieme minimo preveda tutte le tipologie sopra individuate ovvero si ritiene necessario prevedere ulteriori tipologie? Quali?

S7. Si ritiene opportuna una dimensione del lotto minimo differente da quella proposta?

2.5 Trasparenza dei dati di mercato e attività di monitoraggio da parte dell'Autorità

Uno degli elementi positivi connessi con l'evoluzione di un mercato regolamentato è la disponibilità di informazioni necessarie ai fini del monitoraggio del mercato stesso. Infatti, un mercato regolamentato si caratterizza per la standardizzazione dei prodotti negoziati nonché per la trasparenza dei dati relativi alle offerte di acquisto e vendita presentate dagli operatori ed in particolare del prezzo della *commodity*.

D'altra parte, l'attività di monitoraggio è presupposto essenziale per l'attività di regolazione in genere e più specificatamente per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di cui l'Autorità è investita ai sensi della legge n. 481/95. Ciò richiede che

l’Autorità abbia accesso a tutte le informazioni relative alle offerte presentate dagli operatori sulla POGAS e ai contratti corrispondentemente conclusi.

Viceversa, si ritiene opportuno che siano rese disponibili agli operatori, ed in genere a tutto il mercato, solo alcune informazioni; in particolare, si ritiene che, almeno inizialmente ed anche al fine di ridurre le opportunità di comportamenti collusivi tra gli operatori, siano rese pubbliche solo le quantità complessivamente oggetto di contratti conclusi in ciascuna sessione per ciascuna tipologia di prodotto ed i relativi prezzi.

In particolare verranno definiti obblighi informativi in capo al gestore della POGAS, ivi incluse attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati, nonché modalità e tempistiche di pubblicazione, al fine di garantire oltre al monitoraggio da parte dell’Autorità, la necessaria trasparenza del mercato all’ingrosso del gas. Si ritiene che un certo livello di trasparenza sia necessario anche per il conseguimento dell’obiettivo di rendere il prezzo che si forma sulla POGAS un riferimento per l’intero mercato.

S8. Si ritiene adeguato l’insieme di informazioni rese pubbliche? Si ritiene opportuno differenziare le informazioni pubblicate da quelle rese disponibili agli operatori della POGAS? In quali termini?

3. ELEMENTI DI DISEGNO DELLA POGAS

3.1 Le modalità di negoziazione e di formazione del prezzo di mercato

Ai fini del funzionamento della POGAS notevole rilevanza riveste il meccanismo scelto per la conclusione delle transazioni e per la determinazione dei prezzi relativi alla contrattazione di mercato tra operatori.

In tale ambito la conclusione delle transazioni può avvenire:

- tramite un meccanismo di asta nella quale vengono concluse una serie di transazioni sulla base delle offerte di acquisto e vendita per un determinato prodotto e periodo di consegna presentate nelle sessioni di mercato precedenti lo svolgimento dell’asta stessa;
- tramite negoziazione continua, in cui la conclusione delle transazioni avviene “con continuità” sulla base delle offerte di acquisto e vendita per un determinato prodotto e periodo di consegna, durante la sessione in cui le offerte sono presentate; sotto il profilo concettuale la negoziazione continua può essere vista come una serie di aste successive “contestuali” alla presentazione delle offerte. In presenza di negoziazione continua deve essere identificato un criterio per la determinazione del prezzo a cui ciascuna transazione viene conclusa (compreso tra il prezzo massimo offerto in acquisto e il prezzo minimo offerto in vendita – necessariamente inferiore al precedente).

In alcune situazioni vengono utilizzate modalità che prevedono l’utilizzo di entrambi gli strumenti sopra richiamati, ad esempio prevedendo un’asta eseguita all’“apertura” della

sessione di mercato in cui vengono combinate le offerte ricevute, e la negoziazione continua durante la sessione stessa, tipo borsa titoli.

Nei casi in cui venisse utilizzato un meccanismo di asta si ritiene di dover adottare, quale criterio di conclusione delle transazioni ovvero di accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate, la massimizzazione del valore netto delle transazioni concluse, determinato come differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Si propone di utilizzare come prezzo nei contratti conclusi il prezzo corrispondente alla più alta offerta di vendita accettata (*System Marginal Price*).

Al fine di garantire la massima rappresentatività del prezzo che si forma sulla POGAS, la negoziazione dei contratti, ed in particolare dei contratti giornalieri, dovrebbe avvenire tramite un'asta, eseguita all'apertura e alla chiusura di ciascuna sessione di negoziazione, e tramite la negoziazione continua durante la sessione.

Indipendentemente dal meccanismo di negoziazione utilizzato, si ritiene opportuno prevedere alcune verifiche di congruità delle offerte di acquisto e di vendita presentate che possano portare all'esclusione dalla negoziazione delle offerte per le quali le medesime verifiche diano esito negativo, in particolare:

- a) il controvalore delle offerte di acquisto non deve determinare un'esposizione complessiva dell'operatore nei confronti del gestore della POGAS incompatibile, in caso di accettazione della medesima offerta, con le garanzie/rating dell'operatore;
- b) le offerte di vendita non devono determinare, in caso di accettazione, una registrazione nel Sistema PSV di una transazione in vendita per il quale il medesimo operatore non sia abilitato; attualmente tale tipo di verifica non è prevista nel sistema PSV ma potrebbe essere introdotta nell'ambito della revisione della regolazione del servizio di bilanciamento. Tale verifica dovrebbe prevenire l'assunzione da parte degli operatori (utenti del trasporto) di posizioni fisiche nei confronti del sistema (a seguito della registrazione di transazioni in vendita al PSV) incompatibili con le possibilità dei medesimi operatori di immettere i corrispondenti quantitativi di gas nel sistema.

S9. Si ritengono condivisibili le modalità di negoziazione proposte ?

S10. Quali criteri si ritengono opportuni per l'individuazione del prezzo di chiusura delle transazioni in presenza di negoziazione continua ?

S11. Quali criteri si ritengono opportuni per la verifica di congruità delle transazioni ?

3.2 Le sessioni di mercato e il periodo di negoziazione dei contratti

In questo paragrafo si cercherà di analizzare le logiche che dovrebbero portare alla definizione della tempistica e della durata delle sessioni per la presentazione da parte degli operatori abilitati di offerte per la conclusione di contratti in acquisto e in vendita di gas naturale sulla POGAS.

Tale scelta riveste un'indubbia importanza in quanto lo schema di riferimento individuato avrebbe poi un impatto diretto sul livello di flessibilità che verrebbe consentito agli operatori per effettuare gli scambi.

Si ritiene opportuno prevedere che le sessioni, in cui possono essere presentate le offerte per tutti i contratti che la POGAS propone, si svolgano, in generale, nelle ore centrali dei giorni lavorativi (ad es. tra le 10:00 e le 16:00 dei giorni tra il lunedì e il venerdì).

Con il termine “periodo di negoziazione” di un contratto si intende l'intervallo temporale durante il quale i contratti appartenenti a ciascuna tipologia di contratto possono essere negoziati (ovvero l'insieme delle sessioni in cui i medesimi contratti possono essere negoziati), e quindi possono essere presentate offerte di acquisto e di vendita con riferimento a contratti della medesima tipologia; nel caso si adotti un meccanismo di asta, la medesima dovrebbe essere normalmente eseguita al termine del periodo di negoziazione o durante il medesimo (ad es. in caso di adozione di un sistema misto con aste e negoziazione continua), mentre nel caso di negoziazione continua, la stessa dovrebbe avvenire durante il periodo di negoziazione.

Si ritiene opportuno che, in generale, il periodo di negoziazione di ciascun contratto si chiuda il secondo giorno di calendario precedente l'inizio del periodo di consegna del contratto stesso.

Per garantire la possibilità di sfruttare la piattaforma di negoziazione per l'aggiustamento delle posizioni degli operatori su base giornaliera, potrebbe rendersi opportuno prevedere apposite sessioni anche nei giorni festivi nonché prevedere che il periodo di negoziazione dei contratti giornalieri si estenda anche alla mattina del giorno precedente quello di consegna, entro un termine coerente con i termini previsti per la registrazione sul Sistema PSV delle transazioni concluse (attualmente fissato alle ore 12:00 del giorno precedente quello di consegna).

Si ritiene, inoltre, opportuno, al fine di consentire agli operatori la copertura delle proprie posizioni per periodi di durata almeno biennale, di prevedere che i contratti annuali siano negoziabili con almeno 15 mesi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di consegna.

S12. Si ritengono condivisibili le tempistiche proposte per le sessioni di mercato ?

*S13. Si ritengono condivisibili le proposte relative ai periodi di negoziazione dei contratti ?
In caso contrario si richiede di formulare proposte alternative.*

S14. Si ritiene opportuno prevedere una durata minima del periodo di negoziazione anche per i contratti di durata inferiore ad un anno ?

3.3 La registrazione delle transazioni concluse

Come precedentemente indicato, la registrazione delle negoziazioni concluse alla POGAS dovrebbe avvenire, da parte del gestore della POGAS, sul Sistema PSV; tale registrazione deve in ogni caso essere effettuata entro il giorno gas precedente la consegna, ed entro il

termine oggi previsto sul Sistema PSV, così da garantire la compatibilità con la gestione dei programmi di trasporto degli utenti per il giorno – gas.

Per tutte le tipologie di contratto proposte, la registrazione potrebbe essere effettuata con cadenza giornaliera, fino al giorno precedente ciascun giorno gas in cui la consegna è prevista ed entro i termini previsti dal sistema di registrazione.

Da un punto di vista più operativo, si pone il problema della compatibilità di tale metodologia con la procedura richiesta dal Sistema PSV per l’inserimento dei dati; ad oggi il Sistema PSV richiede l’intervento sia del soggetto cedente che di quello cessionario.

Allo scopo di consentire al soggetto gestore la registrazione delle operazioni effettuate alla POGAS, si possono ipotizzare, in principio, due soluzioni:

- a) la prima, compatibile con le attuali modalità di registrazione previste dal sistema PSV, attraverso un sistema di mandati da parte degli operatori al gestore del mercato;
- b) la seconda, attraverso la modifica del Sistema PSV, per consentire che il gestore del mercato possa effettuare la registrazione, in nome e per conto degli utenti interessati, delle posizioni di ciascun utente, così come derivanti dagli scambi sulla POGAS.

L’Autorità, come descritto nel DCO 10/08, al fine di favorire e supportare lo sviluppo di mercati a termine del gas (negoziazione di contratti annuali e pluriennali), intende porre particolare attenzione nella revisione dei meccanismi di assegnazione dei diritti di trasporto secondo criteri di merito economico, anche al fine di garantire coerenza tra la durata dei medesimi diritti ed il periodo di consegna dei contratti negoziati.

S15. Si ritengono divisibili le tempistiche proposte per la registrazione delle transazioni ?

3.4 Sistemi di pagamento e garanzie

In relazione alla definizione della cadenza (giornaliera, settimanale, mensile) e delle tempistiche di pagamento, si richiama l’esigenza di garantire il necessario coordinamento con le tempistiche previste o normalmente adottate negli altri segmenti della filiera (ad esempio nella vendita al dettaglio), nonché sui mercati internazionali al fine di limitare gli oneri finanziari a carico degli operatori.

Con riferimento al sistema di garanzie finanziarie a garanzia del rischio di controparte connesso alle transazioni effettuate alla POGAS, almeno in una fase iniziale del processo, è ragionevole ipotizzare che il gestore della POGAS strutturi il sistema di garanzie su strumenti relativamente semplici quali, in linea generale, fideiussioni bancarie a prima richiesta.

Gli utenti autorizzati ad operare sulla POGAS dovrebbero pertanto presentare ed adeguare appositi strumenti di garanzie nelle forme e modalità richieste dal gestore. Potrebbe essere poi valutata l’accettabilità di strumenti che attestino la solidità finanziaria degli operatori (*rating*) in luogo o a complemento delle garanzie finanziarie prestate.

Come accennato in precedenza, è necessario inoltre che il gestore della POGAS provveda a monitorare l'adeguatezza delle garanzie fornite da ciascun utente, in relazione alle operazioni effettuate sulla POGAS, che devono coprire il pagamento degli importi netti dovuti e non ancora regolati, tenendo conto della modalità di registrazione con cadenza giornaliera delle transazioni risultanti in esito alla POGAS.

Anche in considerazione degli obblighi e degli impegni di offerta di gas presso POGAS derivanti dalla normativa citata nella prima parte del presente documento, si ritiene che le caratteristiche dei sistemi di garanzie debbano essere conformi a criteri definiti dall'Autorità. Al fine di contenere i costi per gli operatori del sistema di garanzie, l'Autorità ritiene opportuno prevedere:

- a) che il sistema di garanzie sia basato, durante il periodo di negoziazione di ciascun contratto,
 - i) sulla regolazione economica, tra le controparti di ciascun contratto concluso, delle differenze tra il valore del medesimo contratto nella sessione corrente ed il suo valore nella sessione precedente¹², ovvero durante la sessione, e
 - ii) sulla copertura tramite apposite garanzie delle differenze tra il peggior valore probabile del medesimo contratto nella sessione successiva ed il suo valore nella sessione corrente, ovvero tra il peggior valore probabile al termine della sessione ed il valore all'inizio della stessa;
- b) specifiche limitazioni alle differenze di cui alla precedente lettera a), punto ii), (ad esempio nella forma di limitazioni alle differenze tra i prezzi attesi e quelli attuali) utilizzati al fine del monitoraggio dell'esposizione degli operatori; tale limitazione assume particolare significato in fase di avvio dei mercati o in presenza di altri elementi che rendano particolarmente difficoltosa la stima del valore atteso dei contratti negoziati durante il periodo di negoziazione dei medesimi;
- c) il frazionamento dei contratti (*cascading*) durante il periodo di consegna;
- d) pronta liquidazione delle partite economiche rinvenienti dai contratti conclusi, a valle della registrazione dei medesimi.

S16. Quali si ritengono essere le tempistiche di pagamento più opportune ? Per quali motivi ?

S17. Si ritengono adeguate ed esaustive le caratteristiche previste per i sistemi di garanzie ?

S18. Quali strumenti di garanzia si ritengono adeguati ?

4. LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

Come accennato nel paragrafo 2.1 del presente documento, la mancanza, nell'ambito della normativa primaria che recepisce l'assetto del mercato regolamentato del gas definito dall'Autorità, di una previsione che individui il soggetto responsabile dell'organizzazione e

¹² A partire dalla sessione successiva a quella in cui il contratto è stato concluso.

della gestione della POGAS, impone all'Autorità di regolare le modalità per l'assegnazione di tali responsabilità.

L'Autorità intende a tal fine prevedere che i servizi di organizzazione e gestione della POGAS, nei termini in cui i medesimi servizi sono delineati nel presente documento, sia affidato attraverso una procedura concorsuale aperta a tutti gli operatori in possesso di requisiti minimi opportunamente individuati.

Una volta definite le specifiche minime dei servizi, incluse le caratteristiche ed i costi per gli operatori del sistema di garanzie, l'assegnazione del servizio potrebbe avvenire, ad esempio, al soggetto che garantisce il servizio stesso al minimo costo per gli operatori.

S19. Si ritiene adeguata la modalità proposta per l'identificazione del soggetto gestore della POGAS ? Quali altre modalità si ritengono proponibili ? Su quali basi ?

S20. In caso di adozione di una procedura concorsuale per l'affidamento del servizio, si ritengono gli elementi essenziali del servizio individuati dal presente documento sufficienti a caratterizzare il servizio ? Quali altri elementi dovrebbero essere previsti dalla regolazione ?

5. ATTUAZIONE DELLE MISURE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI CHE INTRODUCONO OBBLIGHI DI OFFERTA DI GAS NELL'AMBITO DEL MERCATO REGOLAMENTATO

Si è precedentemente osservato che la normativa in vigore non ha definito in maniera dettagliata le modalità di offerta del gas oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7/07 ed all'articolo 6, comma 2, del decreto 28 aprile 2006, con particolare riferimento al prodotto che deve essere offerto ed al periodo di consegna del gas. Il compito di definire tali modalità resta in capo all'Autorità.

A tal fine occorre, per ciascuna delle fattispecie sopra individuate, definire i seguenti parametri:

- a) le tipologie di contratto oggetto di offerta;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle corrispondenti offerte
 - i) sulla POGAS, una volta che la medesima sia operativa e qualora le tipologie di contratto identificate siano ivi negoziabili, o;
 - ii) con meccanismi specifici - quali ad esempio le procedure concorsuali definite dall'Autorità con la deliberazione n. 326/07 - in caso contrario.

Si ritiene inoltre che nel definire le modalità di offerta si debba contemperare l'opportunità di assicurare ai potenziali acquirenti una disponibilità minima di offerta distribuita nel corso dell'anno, con l'interesse del soggetto offerente di selezionare il momento ed il tipo di offerta.

5.1 *Obblighi di offerta relativi al conferimento prioritario della capacità non esente e obblighi di offerta relativi al gas importato da Paesi non appartenenti all'unione europea*

Per quanto riguarda i quantitativi di gas che, da un lato, gli utenti dei nuovi interconnettori o dei nuovi terminali sono tenuti ad offrire sia in forza dell'articolo 6, comma 2, del decreto 28 aprile 2006, e, dall'altro lato, gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti ad offrire in forza dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, l'Autorità intende introdurre vincoli minimi di offerta in ciascun periodo dell'anno. In particolare, con riferimento a ciascun mese di consegna nel corso di un arco temporale di dodici mesi successivi, i soggetti dovrebbero offrire presso il mercato regolamentato un volume minimo mensile pari, in percentuale al volume annuo oggetto di offerta, al:

- a) 4% in contratti annuali;
- b) 1% in contratti mensili;
- c) 1% in contratti giornalieri

La somma di tali volumi nell'arco di dodici mesi è pari al 72% (ovvero $12 \cdot [4+1+1]\%$) del volume annuo oggetto di offerta.

Per i restanti volumi si ritiene opportuno lasciare al soggetto offerente la facoltà di scegliere il tipo di contratto da offrire secondo le proprie convenienze e disponibilità.

Il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori dovrà essere tale da rendere disponibili i quantitativi di gas per la negoziazione non appena possibile, coerentemente con le sessioni in cui è possibile negoziare i corrispondenti contratti.

Con riferimento ad i prodotti sopra individuati, pertanto, le offerte dovrebbero essere presentate dagli operatori nella prima sessione disponibile del periodo di negoziazione.

5.2 *Obblighi di offerta relativi al gas corrispondente alle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti dovute allo Stato*

Per quanto riguarda i quantitativi di gas che i titolari di concessioni di coltivazione sono tenuti ad offrire in forza dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/07 (per quote mensili costanti, ai sensi del decreto 12 luglio 2007), l'Autorità intende introdurre vincoli minimi di offerta in ciascun mese per ciascuna tipologia di contratto. In particolare, con riferimento a ciascun mese di consegna, i soggetti dovrebbero offrire presso il mercato regolamentato un volume minimo pari (in percentuale al volume mensile oggetto di offerta):

- a) 60% in contratti mensili;
- b) 20% in contratti giornalieri.

La somma di tali volumi su base mensile è pari al 80% del volume mensile oggetto di offerta.

Per i restanti volumi si ritiene opportuno lasciare al soggetto offerente la facoltà di scegliere il tipo di contratto da offrire.

Analogamente a quanto previsto al punto 5.1 con riferimento ad i prodotti sopra individuati si propone che le offerte vengano presentate dagli operatori nella prima sessione disponibile del periodo di negoziazione.

In considerazione della particolare natura degli obblighi, si ritiene inoltre opportuno che le offerte di tali volumi avvengano a prezzo nullo (ovvero senza indicazione del prezzo). Tale modalità di offerta ha un effetto economico analogo alle previsioni adottate dall'Autorità con la deliberazione n. 326/07.

S21. Si ritengono condivisibili le modalità di offerta proposte ?